

leva residenti in Italia, in virtù della citata legge n. 127 del 1997, possono richiedere ed ottenere il passaporto senza particolari formalità;

riconsiderazione del periodo minimo di effettivo servizio alle armi prestato nelle Forze armate dello Stato estero da parte dei cittadini italiani emigrati in possesso della doppia cittadinanza (quella italiana e quella dello Stato estero), richiesto ai fini della dispensa della leva (decreto legislativo n. 504 del 1997, articolo 10 comma 3), in relazione alle diverse discipline vigenti nei vari Paesi in materia di adempimento dell'obbligo di servizio militare;

va ricordato che in particolare dai Paesi geograficamente più vicini all'Italia vi è un continuo flusso di rientri brevi per ragioni familiari e una consistente quota di turismo di ritorno. Aspetti di rilievo anche in termini economici e che rischiano di essere vanificati dalle procedure vigenti;

le trasformazioni introdotte dalla legge risolveranno in parte i problemi sopra elencati, ma nel frattempo sarebbe necessario apportare dei correttivi. Il Consiglio Generale degli Italiani all'Estero chiedeva quindi che si procedesse ad una valutazione delle soluzioni seguenti:

1 — vista l'approvazione della Legge per l'abolizione del servizio di leva obbligatorio, si proceda all'esonero facoltativo dall'obbligo di leva per i giovani italiani residenti stabilmente all'estero. Che senso ha, infatti, mantenere detto obbligo durante il periodo di transizione di 5 anni, sapendo che in tal modo si favorisce unicamente la produzione di atti burocratici;

2 — che i ministeri interessati diano istruzione per semplificare al massimo le procedure di richiesta di passaporto da parte dei giovani italiani residenti all'estero e soggetti alla leva, attivando anche l'autocertificazione conformemente con la già citata legge n. 127 del 1997 e relativo Regolamento d'attuazione;

3 — che si proceda ad una ridefinizione del periodo minimo di servizio militare prestato nelle Forze armate dello

Stato estero dai giovani italiani in possesso della doppia cittadinanza, ai fini della dispensa dalla ferma di leva fino a quando si passerà all'esercito dei professionisti —:

quali siano gli interventi del dicastero interessato per andare incontro alle esigenze che il Cgie in più occasioni ha ripetutamente sollecitato. (4-31878)

\* \* \*

#### FINANZE

*Interrogazione a risposta in Commissione:*

FRAGALÀ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle finanze, al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

con decreto del tribunale di Palermo sono stati definitivamente confiscati, ex legge n. 109 del 1996 ed in pregiudizio di Vito Ciancimino, quarantatré appartamenti siti a Palermo, otto dei quali sono stati destinati alla guardia di finanza, mentre trantacinque sono rimasti affittati ai vecchi intestatari di contratti di locazione, sotto la gestione, come previsto dalla normativa vigente, di un amministratore;

l'amministratore preposto alla gestione degli appartamenti in oggetto ha avuto notizia, anche per sua diretta convocazione da parte dei competenti uffici dell'ipotesi del trasferimento dei locali in modo definitivo al comune di Palermo, possibilità in effetti contemplata dalla legge richiamata all'articolo 2 — *undecies*, laddove prevede che i beni immobili siano, se non « mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile... », « trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito » seppur limitando detta ipotesi alla realizzazione di « finalità istituzionali o sociali »;

la normativa vigente, tuttavia, prevede altresì che la proposta formulata dall'intendente di Finanza al Ministro delle finanze in merito alla destinazione dei beni immobili possa « infine riguardare, se ritenuta di maggiore utilità per l'interesse

pubblico, la vendita (...) a soggetti che ne abbiano fatto richiesta (...)» così come, secondo quanto risulta all'interrogante, hanno fatto gli inquilini degli appartamenti in oggetto —:

se il ministro sia informato dei fatti esposti in premessa e, se del caso, quali provvedimenti intenda assumere affinché sia verificata l'utilizzazione che il comune di Palermo intenda fare degli appartamenti in oggetto e se non sia invece più opportuno concederne l'acquisto agli inquilini che ne abbiano fatto richiesta. (5-08338)

*Interrogazioni a risposta scritta:*

FINO. — *Al Ministro delle finanze, al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

dall'articolo apparso il 29 settembre 2000 nel quotidiano economico *Italia Oggi*, dal titolo « L'esattore bussa senza la cartella » risulterebbe che i concessionari della riscossione inviano al domicilio del contribuente moroso gli addetti alla riscossione coattiva (ufficiali di riscossione: pubblici ufficiali) senza il titolo esecutivo e la relativa relata di notifica;

quanto sostenuto dal quotidiano risulterebbe verosimile, in quanto gli ufficiali di riscossione, oltre il fatto di recarsi al domicilio del contribuente moroso senza il titolo esecutivo (avviso di mora ovvero, ora la nuova cartella con funzione anche di avviso di mora) e la relativa relata, compiono « l'accesso », per procedere all'esecuzione, con la notifica spesso irregolare, soprattutto nei casi di notifica a mezzo posta con raccomandata A/R;

nella ricevuta di ritorno delle notifiche a mezzo raccomandata A/R non viene mai specificata la veste del consegnatario (indicazione indispensabile per verificarne la regolarità) ovvero, spesso, la sottoscrizione della ricevuta risulta addirittura illeggibile;

agli ufficiali di riscossione verrebbe imposto tale modo di agire;

l'articolo 513 del codice di procedura civile dispone che l'ufficiale giudiziario (a cui è equiparato quello di riscossione — articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973), procede all'esecuzione « munito del titolo esecutivo e del precetto »;

nei comportamenti dei concessionari, così come descritti, si possono ravvisare gravi responsabilità anche di tipo penale oltreché tradursi in una riduzione delle garanzie dei contribuenti —:

quali provvedimenti il Governo intenda intraprendere affinché si modifichi tale modo di operare, al fine di far rispettare le disposizioni di legge, di tutelare i cittadini-contribuenti, gli enti creditori e gli ufficiali di riscossione;

se non ritengano di approfondire l'operato dei concessionari, al fine verificare le regolarità delle notifiche, sia delle cartelle che degli avvisi di mora;

se intendano eventualmente, applicare provvedimenti sanzionatori stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 e dal decreto legislativo n. 112 del 1999;

se, infine, si ritenga opportuno modificare le disposizioni in materia di notificazione a mezzo posta, applicando esclusivamente le disposizioni contenute nella legge 20 novembre 1982, n. 890, in materia di notifica di atti giudiziari. (4-31866)

SELVA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

è stato calcolato dalla procura regionale della Corte dei conti del Veneto, nell'indagine condotta nei confronti della Gerico, la concessionaria per l'esazione di tributi in provincia di Venezia, un danno all'erario per un totale di circa 624 miliardi di lire, tra entrate non riscosse e compensi ricevuti illecitamente dallo Stato;

gli ufficiali riscossori sono stati accusati di aver falsificato verbali di pignora-

mento, facendo figurare irreperibile il contribuente o negativo l'esito dell'accertamento;

dal controllo incrociato dei verbali di riscossione con i diari di presenza era emerso che gli incaricati avrebbero lavorato in giorni di malattia o di ferie, redigendo sistematicamente rapporti negativi;

il totale dei verbali ritenuti irregolari nel periodo 1990-1998 ammonta a oltre 17 mila, con un danno all'erario calcolato in circa 580 miliardi di lire;

a ciò si aggiungono altri 44 miliardi che la Gerico ha ricevuto nello stesso periodo dallo Stato a titolo di compenso fisso per il servizio svolto;

secondo la procura « va rilevato come tale inefficienza abbia cagionato anche un danno non monetizzabile, che potremmo definire sociale, per i cittadini-contribuenti, su cui grava una elevata pressione fiscale. Tale pressione diminuirebbe ove le imposte, oltre che accertate, fossero riscosse —:

quali provvedimenti si intendano adottare per recuperare la somma oggetto di indebito arricchimento da parte della Gerico;

a quale punto siano le indagini e i controlli nelle altre provincie del Veneto nei confronti delle concessionarie per l'esazione dei tributi pubblici. (4-31897)

\* \* \*

#### FUNZIONE PUBBLICA

*Interrogazione a risposta scritta:*

MALGIERI. — *Al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro delle finanze, al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in giugno e luglio di quest'anno sono state notificate migliaia di cartelle esattoriali da parte del Monte dei Paschi di Siena-Servizio Riscossione Tributi, nella veste di esattore del comune di Roma, per

sanzioni relative ad infrazioni al Codice della Strada, rilevate della polizia municipale nel primo semestre del 1995. Dette cartelle risultavano emesse sulla base dell'asserito presupposto della regolare notifica dei verbali nei termini di legge e del mancato pagamento da parte dei contravventori;

per conseguenza, migliaia di cittadini si sono riversati presso il « Il Dipartimento-U.o. Contravvenzioni » in via Ostiense 141/L in Roma, ove è facile immaginare quale situazione di disagio si è venuta a creare: file interminabili; caldo soffocante; personale addetto, già in numero ridotto a causa del periodo feriale, gravemente insufficiente a far fronte all'emergenza; ecc. In particolare, il motivo più importante delle ore di attesa derivava dalla necessità, per almeno il 50 per cento degli interessati, di redigere — una volta accertata, da parte dell'ufficio, con gli atti d'archivio, la regolarità della notifica del verbale e dei termini, nonché, con gli elementi forniti dallo stesso destinatario, una delle cause estintive della cartella, come specificamente previste (non proprietario; pagamento già effettuato; errata intestazione cartella; decesso del contribuente; varie, ovvero, presumibilmente, prescrizione quinquennale) — una richiesta di totale o parziale « discarico amministrativo » delle pretese esattoriali. Da notare, in proposito, che, per le moltissime cartelle emesse relativamente al pagamento di « cinque o più » sanzioni (!), è stato istituito un apposito ufficio, dove, dopo estenuante attesa, l'interessato doveva lasciare la documentazione, non ricevendo risposta immediata sulla formale fondatezza delle richieste, rinviata a data successiva, con concreta previsione di ulteriori ore di fila;

tale assurda situazione ha attirato l'attenzione dei giornali, che ripetutamente hanno evidenziato la gravità dell'evento e delle connesse disfunzioni ed i disagi per l'utente, pubblicando anche numeri telefonici indicati dal Comune per informazioni (di fatto inutili, forse perché intasati di chiamate), ed anche vibrato proteste delle associazioni di consumatori, nonché —